

E Privacy 2003

Firenze, Palazzo Vecchio 14 giugno 2003

Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario

Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica

www.csig.it presidente@csig.it

Si ringrazia il Prof. Giovanni Pascuzzi

Straordinario in Diritto dell'Informatica - Università di Trento - per il suo gentile contributo

Ambito civile

- **status dei soggetti**; (separazioni, divorzi, relazioni parentali, stato di adottabilità di un minore).

disavventure economiche; (stato di insolvenza, procedure fallimentari ed esecutive).

vicende lavorative; (licenziamenti o infortuni sul lavoro)

pretese risarcitorie; (responsabilità per prestazioni medico sanitarie, responsabilità professionisti....)

Ambito penale

- indagato;

imputato;

parte offesa.

Conflitto tra diritti della personalità e altri diritti di rango costituzionale:

- esigenze connesse all'amministrazione della giustizia da parte dello Stato;

diritto all'informazione; (Cass. Sez.I, 7.2.96 n°978 n°3769)

a) utilità sociale della notizia;

b) verità dei fatti divulgati;

c) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione con l'esclusione di ogni intento denigratorio;

Soggetti principali che gravitano in ambito giudiziario

- magistrato;

avvocato difensore;

giornalista.

**... altri soggetti che influiscono
in ambito giudiziario**

- cancelliere;

ufficiale giudiziario;

Codice etico dei magistrati ordinari

A.N.M. 7 maggio 1994

-Art. 5 – Informazioni di ufficio.

Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali.

*Il magistrato **non utilizza indebitamente le informazioni** di cui dispone per ragioni d'ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di essi*

Art. 6 – Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa.

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione **il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie** attinenti alla propria attività di ufficio.

Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, **evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.**

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato **si ispira a criteri di equilibrio** e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.

Codice deontologico forense

-

Art. 9. - Doveri di segretezza e riservatezza.

– È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

I - L'avvocato è tenuto al **dovere di segretezza e riservatezza** anche nei confronti degli ex- clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.

II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza **senza che il mandato** sia accettato.

III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del **segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti** e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.

IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:

a) per lo svolgimento delle **attività di difesa**;

b) al fine di **impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità**;

c) al fine di allegare circostanze di fatto in una **controversia tra avvocato e assistito**;

d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli **interessi dell'assistito**.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere **limitata a quanto strettamente necessario** per il fine tutelato

Codice deontologico forense

18 - Rapporti con la stampa.

– Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi **a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste**, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, **sia per evitare atteggiamenti concorrenziali** verso i colleghi.

I - Il difensore, **con il consenso del proprio assistito** e nell'interesse dello stesso, **può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa**, che non siano coperte dal segreto di indagine.

II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale

Il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica: il codice deontologico

Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della L. 31 dicembre 1996, n. 675 è stato emanato con Provvedimento Garante protezione dati personali 29 luglio 1998

L'art. 6 essenzialità dell'informazione


- *La divulgazione di notizie di **rilevante interesse pubblico o sociale** non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile **in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.***
- *La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche **deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo** sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.*
- ***Commenti e opinioni del giornalista** appartengono alla libertà di informazione nonché alla **libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti***

Situazione attuale durante lo svolgimento dell'attività

- fascicolo d'ufficio;
- tenuta dei registri;
- svolgimento delle udienze

Una possibile soluzione

PROCESSO TELEMATICO



CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Abrogazione della L. 675/96

Attuazione delle direttive europee 96/45/CE 2002/58/CE

Entrata in vigore 01 gennaio 2004

TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 46 (Titolari dei trattamenti)

- Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
- Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari, anche in riferimento ai trattamenti individuati dal Consiglio superiore della magistratura e dagli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 relativamente a quelli effettuati da tali organi.

Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso organi giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla capacità del magistrato, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica.

A tal fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, a pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.